

## FOGLIO INFORMATIVO

### COS'È IL "WHISTLEBLOWING"

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019, c.d. Direttiva Whistleblowing,

Con il termine whistleblowing (denuncia) s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto "Segnalante" (in inglese "whistleblower", neologismo introdotto dall'inglese americano) di un illecito o di una irregolarità commessa all'interno della Società, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Segnalante, spesso, è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un collaboratore, un fornitore o un cliente.

Per i Mediatori Creditizi e gli Agenti in Attività Finanziaria l'obbligo di predisposizione di canali interni di segnalazione di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è già previsto dall'art. 48 del D,Lgs 231/2007 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 90 del 2017 che prevede l'istituzione **del solo canale interno**.

Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/03/2023 estende la protezione alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

### CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE

Dipendenti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione con la Società, o che operano per conto o in favore della Società, anche presso soggetti terzi; i liberi professionisti e i consulenti; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; eventuali azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

### COSA SI PUÒ SEGNALARE

Condotte illecite di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza **nel contesto lavorativo**.

La segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza della Società comportamenti, atti od omissioni che ledono **l'interesse pubblico o l'integrità della stessa**. A titolo meramente esemplificativo, la segnalazione di **condotte illecite** può riguardare azioni od omissioni che potrebbero configurare reati (es: peculato; corruzione, concussione, abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture; truffa; furto; minaccia) o costituiscono violazioni delle norme di comportamento e delle procedure interne aziendali;

### COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

La segnalazione **NON può essere una mera rivendicazione personale** che riguardi esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro (sono quindi escluse ad esempio le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose; discriminazioni tra colleghi; conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici);

La segnalazione **non può contenere** notizie palesemente prive di fondamento; informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (**cd. voci di corridoio**).

## COME PREDISPORRE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata in modo tale da fornire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività di indagine e a verificarne la fondatezza. A tal fine è possibile utilizzare il modello per le segnalazioni scaricabile presente nella sezione Whistleblowing del sito

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche (ove attivate), oppure in forma orale.

**Le segnalazioni interne in forma scritta** garantiscono anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della/e persona/e comunque menzionata/e nella segnalazione stessa, nonché del suo contenuto e della relativa eventuale documentazione di supporto.

Le segnalazioni per posta ordinaria dovranno essere effettuate in busta sigillata e apponendo la dicitura esterna "RISERVATA", con indicazione del nominativo del Responsabile Avv. Marco Ieradi, ed inviate all'indirizzo I-FIN S.R.L. – VIA RUGGERO GIOVANNELLI, 5 – 00198 ROMA

All'interno del plico andrà inserita, oltre alla segnalazione, che può **essere predisposta su apposito modulo**, una busta chiusa contenente i dati identificativi del segnalante e la copia di un documento di riconoscimento entrambe debitamente sottoscritte in originale.

**Le segnalazioni in forma orale** sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole contattando direttamente il Responsabile [all'indirizzo whistleblowing@i-fin.it](mailto:all'indirizzo%20whistleblowing@i-fin.it).

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro la stessa, previo consenso della persona Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale; in quest'ultimo caso la persona Segnalante deve, previa verifica della correttezza dei dati riportati, confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La segnalazione può essere effettuata, ove presente, **attraverso apposita piattaforma informatica** che prevede la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima o comunicando il proprio nome e cognome ed eventuali recapiti personali. Al termine dell'invio della segnalazione è rilasciato al Segnalante un codice necessario per accedere nuovamente alla propria segnalazione allo scopo di verificarne l'esito o eventuali comunicazioni o richieste di integrazione da parte del Responsabile. I dati identificativi del Segnalante, i dati della segnalazione, contenuto della stessa ed eventuali documenti allegati sono conservati all'interno della piattaforma e accessibili esclusivamente dal Responsabile. Attualmente la piattaforma informatica è attivata all'indirizzo [i-fin.it\whistle-blowing](https://www.i-fin.it/whistle-blowing)

Una volta inviata la segnalazione, il segnalante riceverà dal Responsabile delle Segnalazioni, avviso di ricevimento della stessa entro 7 giorni ed, entro tre mesi, riscontro delle attività istruttorie compiute. Ogni comunicazione inerente alla segnalazione avverrà esclusivamente tramite la forma di segnalazione prescelta.

## SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una **segnalazione esterna**, purché, al momento della segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

1. non sia stato attivato il canale segnalazione interna o, se attivato, il canale posto a disposizione del Segnalante non sia conforme a quanto richiesto dalla normativa;
2. è già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
4. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di Segnalazione esterna è attivo presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione - <https://www.anticorruzione.it>) la quale pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata e

facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione (<https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione>).

#### **TUTELE PREVISTE PER IL SEGNALANTE**

La Società deve tutelare il segnalante e non può adottare alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti dello stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. In ogni caso, le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non devono essere rivelate a soggetti terzi diversi dal Responsabile senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali elencate nella procedura di cui il presente foglio informativo rappresenta una sintesi.

I dati personali contenuti nella segnalazione ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica saranno trattati dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto delle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e delle normative nazionali vigenti.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o "diritto all'oblio", il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite i canali procedurali e/o la specifica sezione dei siti web aziendali.